

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2564)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1963  
(V. Stampato n. 4437)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BERTINELLI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**e col Ministro dei Trasporti**

(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 febbraio 1963*

Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive aggiunte e modificazioni

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

I primi tre commi dell'articolo 54 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, così come modificati dall'articolo 2 della legge 3 novembre 1952, n. 1982, sono sostituiti dai seguenti:

« Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costi-

tuito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:

1) da un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;

2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in con-

cessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;

3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti alla azienda.

Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, nonché con il Ministro dell'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi ».